

## SETTORE INTERNAZIONALE

1) - Rete Europea dei Consigli di Giustizia: Attività del Gruppo di lavoro specialistico Criminal Law per il biennio 2009-2010. Resoconto riunione Bruxelles, 22 settembre 2010 a ratifica.

(Fasc. 84/EJ/2009 relatori Prof. ZANON, Prof. GIOSTRA)

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura,

premesso che in esito all'Assemblea Generale della Rete europea dei Consigli di Giustizia dell'ENCJ, che ha avuto luogo a Londra il 3 e 4 giugno 2010 è stata deliberata la prosecuzione di taluni Specialist Groups approvati per l'anno 2010/2011;

- vista la delibera in data 15 settembre 2010 con la quale il Consiglio autorizzava, in rappresentanza del Consiglio superiore della magistratura italiano, il dott. Andrea MONTAGNI, già magistrato segretario dell'Ufficio Studi e Documentazione del C.S.M. a partecipare, unitamente al dott. Alessandro D'ANDREA, magistrato addetto al medesimo Ufficio Studi, alla Riunione del Gruppo di Lavoro specialistico Criminal Law della Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ) avente ad oggetto la tutela delle vittime, che ha avuto luogo a Bruxelles il 22 settembre 2010;

- rilevato che i dottori Andrea MONTAGNI e Alessandro D'ANDREA all'esito della Riunione, hanno redatto la relazione in cui si legge:

*“I sottoscritti magistrati Andrea Montagni e Alessandro D’Andrea hanno partecipato all’incontro dello Specialist Group on Criminal Law dell’ENCJ, svoltosi a Bruxelles il 22 settembre 2010, avente ad oggetto la tutela delle vittime. Con delibera del 15 settembre 2010, infatti, il C.S.M. aveva designato gli odierni scriventi per la partecipazione al predetto incontro.*

*All’Assemblea Generale dell’ENCJ, svoltasi a Londra nel mese di giugno 2010, era stato deciso di trasformare il già esistente Gruppo di Lavoro “Criminal Justice” in un Gruppo di*

*Esperti, e cioè in un'articolazione più snella finalizzata allo studio di settori più specifici nell'ambito della vasta area della giustizia penale europea.*

*Tra questi è stato dato immediato rilievo alla tematica relativa alle vittime, in ciò conformandosi a quanto disposto il 15 luglio 2010 dalla Commissione Europea che, per il tramite di un apposito questionario inviato a tutti i Paesi membri, ha realizzato una consultazione pubblica sui diritti, il supporto e la protezione offerti alle vittime di reato e di violenza nei vari ordinamenti. Scopo della Commissione è quello di addivenire, nella prima metà del 2011, all'adozione di un pacchetto di misure, tra cui anche una Direttiva indicativa di uno standard minimo di diritti e di tutela per le vittime da rispettarsi da parte di tutti i componenti dell'U.E., che diano concreta applicazione alla decisione quadro del 15 marzo 2001 sulla tutela delle vittime nei procedimenti penali.*

*Raccolte le risposte al predetto questionario, quindi, il Gruppo di Esperti si è riunito nell'incontro in oggetto – tenutosi presso la sede dell'ENCJ, in Avenue Louise, Bruxelles – al duplice scopo di analizzare le risposte dei questionari – in tale sede distribuiti, e riguardanti le risposte fornite dai Consigli di Giustizia di: Bulgaria, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Romania, Scozia e Spagna – e di effettuare un approfondito dibattito sulle istituzioni processuali e sostanziali esistenti a tutela delle vittime dei reati nei singoli ordinamenti.*

*I lavori, consistiti in un dibattito informale svoltosi esclusivamente in lingua inglese, sono stati coordinati da Lord Thomas, responsabile del Gruppo e Presidente dell'Encj, in ciò coadiuvato da Chris Joslin, in rappresentanza del “Judges’ Council England and Wales”.*

*Alla riunione hanno altresì partecipato, oltre ai già indicati magistrati, anche altri rappresentanti di Paesi aderenti alla presente iniziativa, ed in particolare: Charlotte Meincke per il “Domstolsstyrelsen” danese; Andreea Uzlaeu per il “CSM Romania”; Ms. Nikolova per il “Supreme Judicial Council Bulgaria”; Luis Francisco de Jorge Mesas per il “CGPJ Spain”.*

*Il coordinatore, nel suo intervento introduttivo, ha sintetizzato i tratti comuni e maggiormente salienti ravvisabili nelle risposte offerte al questionario, suggerendo di prendere in specifica analisi alcune questioni direttamente emerse, in particolare relative alle domande speciali del questionario (numeri da 6 a 17).*

*In primo luogo, analizzando la tematica del riconoscimento dei bisogni delle vittime, è stata affrontata la questione dell'opportunità di prevedere un “training” specifico di preparazione per i giudici, oggi obbligatorio solo in alcuni Paesi (Gran Bretagna) e non già nella maggior*

*parte degli altri (Italia, Danimarca, Spagna, Romania), essendo, invero, obbligatorio in Romania al solo scopo di consentire di insegnare ai giovani magistrati, nei primi anni di carriera, la peculiare tecnica di esame della vittima, per la quale risulta necessario apprendere anche talune nozioni della scienza psicologica.*

*E' risultata particolarmente avvertita, poi, l'esigenza di dare risalto processuale alle organizzazioni poste a tutela o in rappresentanza delle vittime. Trattasi di figure che in taluni casi interloquiscono direttamente con il giudice (Olanda) o che, comunque, sono particolarmente considerate dal legislatore (Romania), potendo intervenire anche in aiuto psicologico della vittima. Addirittura si auspica la previsione dello svolgimento di specifici corsi per i loro responsabili.*

*In rappresentanza delle vittime esiste in Spagna una figura da paragonarsi ad una sorta di "facilitatore" che aiuta la p.o. durante le varie fasi processuali, così come in Danimarca è prevista l'immediata nomina di un legale che interviene dal primo momento a coadiuvare la vittima.*

*La mancanza di fondi adeguati, tuttavia, è emerso essere il principale problema ostativo alla diffusione delle organizzazioni poste a tutela delle vittime.*

*Nelle varie realtà esse risultano o inesistenti (Danimarca) o formate solo da volontari (come in Gran Bretagna o Romania), ovvero si pongono come strutture di tipo pubblicistico, come uffici di supporto alle vittime presenti nelle singole Amministrazioni (Spagna), senza, tuttavia, che esse siano dotate di un budget finanziario adeguato.*

*A lungo oggetto di analisi, poi, è stata la questione relativa all'identificazione dei soggetti vulnerabili.*

*L'esperto spagnolo ha rappresentato che una definizione di vittima vulnerabile è stata elaborata dall' "Ibero American Joint Committee", da considerarsi di estremo interesse perché connotata da una particolare puntualità e specificità.*

*Quanto all'esame di tali soggetti, e dei minori in particolare, è stato evidenziato come in diversi Paesi (come Spagna o Danimarca) esista un sistema simile all'"audizione protetta" previsto nel nostro ordinamento processuale. In Danimarca il minore è sentito subito dagli organi di Polizia, mentre in Spagna vi si provvede sempre alla presenza di un difensore e di uno psicologo, che è l'unico soggetto autorizzato a colloquiare direttamente con il minore. L'imputato non entra mai in contatto con la vittima, potendo solo assistere al suo esame in video-conferenza.*

*In Bulgaria la vittima minore di età è ascoltata primariamente dal giudice, eventualmente anche alla presenza di uno psicologo, e solo dopo dal P.M.. I genitori possono presenziare alla prova. La P.G. segue specifici corsi per apprendere le migliori tecniche di svolgimento dell'esame dei minori.*

*Nel Regno Unito è prevista una figura speciale il cui compito è quello di favorire la comprensione delle domande più difficili al minore.*

*Quanto, poi, a competenze specifiche di Tribunali speciali, nel corso del dibattito è emerso che: in Danimarca non esiste una Corte specificamente adibita alla trattazione di questioni riguardanti i minori; in Gran Bretagna esiste una Corte competente per le violenze domestiche; in Spagna è prevista una figura di giudice esclusivamente competente per i reati commessi contro le donne.*

*Largo spazio è stato dato all'istituto italiano dell'incidente probatorio, diffusamente descritto da parte degli scriventi, in particolare con riguardo alle modalità con cui viene svolto l'esame di minori vittime di violenze sessuali.*

*In relazione alla tematica della protezione della vittima è stata analizzata la questione relativa alla possibilità di intervento sui media, come mezzo di tutela della p.o.. E' stato osservato, in proposito, come in Bulgaria viga la prassi di allontanare la stampa dall'aula del dibattimento, mentre in Gran Bretagna ed in Spagna è possibile impedire la diffusione delle immagini e delle generalità della vittima minore di età, e talvolta viene impedita anche, sempre a garanzia dell'anonimato di quest'ultima, la pubblicazione delle generalità dell'imputato.*

*In tema di supporto e di assistenza alla p.o. sono emerse varie previsioni ed istituti, aliene al nostro sistema processuale, poste a tutela della posizione della vittima.*

*Così, in Spagna è previsto il rispetto di un dettagliato protocollo nel caso di integrazione di reati sessuali – la P.G., in particolare, deve avvertire subito, già in ospedale, medici, psicologi e strutture di primo intervento legale per provvedere all'immediato sostentamento della persona abusata -. Anche in Gran Bretagna è previsto l'intervento di medici specializzati in reati sessuali.*

*Nel caso di violenza domestica il sistema giudiziario britannico prevede l'immediato trasferimento della vittima in altra abitazione.*

*A differenza dell'Italia, poi, la quasi totalità dei Paesi interessati (in particolare Gran Bretagna, Danimarca, Spagna, Romania) prevede l'utilizzo di interpreti o di traduttori,*

*pagati dallo Stato, che consentono una compiuta partecipazione al processo della vittima di nazionalità straniera.*

*Con riferimento, quindi, allo studio degli strumenti di accesso alla giustizia riconosciuti alle vittime nei vari ordinamenti, si è proceduto ad analizzare gli specifici mezzi attraverso cui la p.o. può far interrompere o continuare lo svolgimento delle indagini.*

*Diffusamente esplicito il sistema dell'opposizione all'archiviazione previsto dal nostro ordinamento, si è potuto apprendere come una procedura simile negli altri ordinamenti esista solo in Romania o in Spagna, dove, però, la p.o. può solo intervenire favorendo altre acquisizioni probatorie o comunque chiedendo la prosecuzione delle indagini.*

*Quasi ovunque, con la sola esclusione del sistema danese, è prevista la possibilità per la vittima di costituirsi parte civile nel dibattimento. Trattasi di istituto da tutti considerato assai positivamente.*

*Nella residua parte dell'incontro sono state analizzate, in maniera particolarmente sintetica, le risposte fornite alle domande introduttive di carattere generale del questionario (numeri da 1 a 5).*

*Ciò ha consentito di ribadire la necessità dell'adozione di un minimo comune standard di tutela delle vittime nell'ordinamento di tutti i Paesi membri, indispensabile per rimuovere gli ostacoli oggi posti alla difesa dei loro bisogni, così da garantire ovunque alle stesse vittime dei diritti base, quali, ad esempio, la nomina di un interprete o di una figura che, da subito, le assista in sede legale. Ciò sarebbe opportuno avvenisse per il tramite di una Convenzione Europea che, con adeguato cambiamento di cultura, intervenga ad indicare tali tratti comuni da seguirsi.*

*Nell'immediato, comunque, è auspicabile che si valorizzino ovunque le "best practice" già adottate solo in taluni Paesi e che si intensifichi la formazione dei magistrati nella specifica materia oggetto di esame. In tale ambito è anche opportuno che si valorizzino tutte le misure conosciute per garantire un'efficace tutela della sicurezza della persona della vittima.*

*In conclusione, il dibattito è apparso assolutamente interessante e fruttuoso, essendo peraltro stato espresso da Mr. Thomas un vivo apprezzamento per il contributo offerto dai partecipanti al Gruppo di Esperti."*

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di prendere atto della relazione suesposta e di ratificare le posizioni assunte dalla delegazione italiana nel corso della Riunione del Gruppo di Lavoro specialistico “Criminal Law” avente ad oggetto la tutela delle vittime, della Rete europea dei Consigli di Giustizia tenutasi a Bruxelles il 22 settembre 2010.».